

COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA
Provincia di Reggio Emilia

REGOLAMENTO PER AFFIDAMENTI DI APPALTI DI IMPORTO INFERIORE A €.40.000,00
- art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei contratti pubblici

(Approvato con Deliberazione C.C. n. 7 del 07/02/2020)

ARTICOLO 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina gli “affidamenti diretti”, previsti dall’articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti pubblici, approvato con il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.e.i. (d’ora in poi, “Codice dei contratti”).
2. Il presente Regolamento si applica agli affidamenti di lavori, servizi, forniture il cui importo sia inferiore ad € 40.000.00, al netto dell’IVA:
 - ✓ nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e i servizi sociali e gli altri servizi elencati all’allegato IX;
 - ✓ nei settori speciali, in quanto compatibili.
3. Tutti gli affidamenti oggetto del presente regolamento devono essere effettuati nel rispetto dei principi di cui agli articoli 29 e 30 del Codice dei contratti e in particolare dovranno essere garantiti:
 - a) il principio di economicità: uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;
 - b) il principio di efficacia: congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo cui sono preordinati;
 - c) il principio di tempestività: non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
 - d) il principio di correttezza: tenere una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
 - e) il principio di libera concorrenza: effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
 - f) il principio di non discriminazione e di parità di trattamento: valutazione equa ed imparziale dei concorrenti ed eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
 - g) il principio di trasparenza e pubblicità: conoscibilità delle procedure di gara, nonché uso di strumenti che consentano un accesso rapido ed agevole alle informazioni relative alle procedure;
 - h) il principio di proporzionalità: adeguatezza ed idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento;
 - i) il principio di rotazione: teso ad evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese;
 - l) criterio di sostenibilità energetica e ambientale: la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi stabiliti dalla normativa vigente in materia;
 - m) criterio della prevenzione e risoluzione dei conflitti d’interesse: adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando, altresì, una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano nazionale anticorruzione elaborato dall’ANAC e dei Piani comunali triennali della corruzione e trasparenza.

ARTICOLO 2 – Divieto di frazionamento artificioso - suddivisione in lotti

1. Nessuna esecuzione di lavori o prestazione di servizi e forniture può essere artificiosamente frazionata, al fine di eludere il limite di valore economico previsto dall’articolo 1, comma 2 del presente Regolamento. Ciascun Responsabile deve prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all’oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell’affidamento nel tempo.
2. Per i motivi di cui al comma precedente, il valore stimato dell’appalto viene quantificato al momento dell’indizione della gara, o al momento dell’avvio della procedura di affidamento.
3. Il valore stimato dell’appalto è individuato secondo le disposizioni di cui all’art. 35 commi 8, 9 e 10, del Codice dei contratti e tiene, comunque, conto di eventuali proroghe che possano essere concesse sino all’individuazione del nuovo contraente, nonché di eventuali diritti di opzione previsti nel contratto.
4. E’ fatto divieto di suddividere in lotti al solo fine di eludere l’applicazione delle disposizioni di cui al Codice dei contratti, nonché di aggiudicare tramite l’aggregazione artificiosa degli appalti.

ARTICOLO 3 – Responsabile unico del procedimento

1. Le procedure relative agli affidamenti diretti rientrano nell'esclusiva competenza del responsabile unico del procedimento (RUP) nominato formalmente nell'atto di avvio di ogni singolo intervento, ai sensi dell' art. 31 del Codice dei contratti, dal Responsabile di Settore competente tra i dipendenti di ruolo addetti al Settore stesso dotati del necessario livello di inquadramento giuridico, anche in relazione all'organizzazione dell'Ente e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato, ai sensi delle Linee Guida ANAC n.3/2016, come da ultimo aggiornate al D.Lgs 56/2017 con deliberazione del Consiglio n.1007 del 11.10.2017.
2. Il responsabile del procedimento predispone e propone tutti i provvedimenti, atti e determinazioni rientranti nell'ambito di competenza di cui al comma 1, fra cui, a titolo solo esemplificativo, gli atti relativi a:
 - ✓ individuazione delle esigenze (lavori, servizi o forniture) da soddisfare;
 - ✓ redazione determinazione a contrarre;
 - ✓ determinazione valore netto dell'affidamento ed ammontare complessivo della spesa;
 - ✓ particolari clausole contrattuali, relative all'affidamento, progettazione, DUVRI, etc..
3. Per le procedure disciplinate dal presente Regolamento, il Responsabile Unico del Procedimento tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

ARTICOLO 4 – Avvio del procedimento

1. La procedura si avvia con la determina a contrattare o atto analogo, che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, almeno:
 - a) l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
 - b) le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire;
 - c) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;
 - d) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
 - e) nel caso, le principali condizioni contrattuali.
2. Per tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del Codice dei contratti, ciascun R.U.P. deve richiedere all'Autorità Nazionale Anticorruzione, l'attribuzione, del codice CIG (Sistema SIMOG) o del codice SMARTCIG (CIG semplificato).
3. La procedura si completa con una determina di aggiudicazione contenente una adeguata motivazione circa la scelta del contraente affidatario.
4. In alternativa **a quanto previsto nei precedenti commi 1 e 3** e in conformità a quanto disposto dall'art.32 comma 2 del Codice, nelle procedure di affidamento di cui al presente Regolamento, la Stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente semplificato **che contenga** l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni di scelta del contraente e il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti.

ARTICOLO 5 – Procedure di scelta del contraente e strumenti di acquisto

1. L'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00 può essere disposto, dalla Stazione Appaltante, mediante affidamento diretto o, per i lavori, in amministrazione diretta, nel rispetto di quanto disposto ai successivi articoli 6, 7 e 8.
2. La scelta del contraente, nei casi, con le modalità e i vincoli previsti dalle disposizioni legislative in materia di contenimento della spesa, deve avvenire tenendo conto dei seguenti strumenti di acquisto obbligatori:
 - a) adesione alle convenzioni attive di CONSIP o della centrale di committenza regionale. Le convenzioni attive fungono comunque da limite massimo di riferimento per i parametri prezzo-qualità;
 - b) adesione agli accordi quadro attivi di CONSIP e della centrale di committenza regionale.La mancata adesione alle convenzioni e/o accordi quadro Consip e/o delle centrali di committenza regionali può avvenire esclusivamente nei casi e con le modalità stabilite dalla legge.

Se non vi sono convenzioni e/o accordi quadro Consip e/o delle centrali di committenza regionali, per i servizi e forniture e per i lavori di manutenzione occorre verificare se la categoria merceologica dell'affidamento è presente sul mercato elettronico Consip e/o delle centrali di committenza regionali; se è presente, l'affidamento va fatto mediante procedure su Consip o sulle Centrali di committenza regionali;

Solo se non vi sono convenzioni attive e la categoria merceologica richiesta non è presente su Consip e/o sulle centrali di committenza regionali, si può procedere ad affidamento al di fuori del mercato elettronico.

3. La mancata adesione alle convenzioni e/o accordi quadro Consip e/o delle centrali di committenza regionali e il mancato ricorso al mercato elettronico Consip e/o delle centrali di committenza regionali nei casi in cui sia prevista va adeguatamente motivato nella determina a contrattare o atto analogo e nell'atto di affidamento.
4. La determina a contrattare o atto analogo in caso di mancata adesione alle convenzioni o di mancato ricorso ai mercati elettronici deve:
 - a) essere preventivamente autorizzata dal Segretario generale anche mediante semplice mail;
 - b) essere trasmessa, da parte del Servizio Responsabile del procedimento, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti via PEC.
5. Le disposizioni di cui al precedente comma 3 non si applicano in caso di integrale mancanza della tipologia merceologica all'interno dei mercati elettronici (da attestare nella determina a contrattare o atto analogo).

ARTICOLO 6 – Procedura per gli affidamenti di importo inferiore a € 5.000,00

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 130 della legge n. 145/2018, modificativo dell'art.1, comma 450 della legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro, è possibile non ricorrere al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento.
2. Trattandosi di affidamenti di modico valore, la motivazione della scelta dell'affidatario potrà essere espressa in forma sintetica nella determinazione redatta in forma semplificata, con richiamo alle seguenti motivazioni:
 - ✓ tempestività nella individuazione dell'operatore economico;
 - ✓ tempestività dell'erogazione della prestazione;
 - ✓ continuità rispetto a una precedente prestazione;
 - ✓ miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita.
3. Nei casi in esame, si può procedere con l'acquisizione di un unico preventivo, pur nel rispetto degli obblighi motivazionali sopra riportati, che devono essere tassativamente esplicitati nell'atto di affidamento.
4. I requisiti di contrattazione con il Comune si intendono assolti dall'acquisizione del certificato di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell'operatore economico, dalla consultazione del Casellario ANAC e dalla visura camerale.
5. La deroga all'uso del mercato elettronico di cui al precedente comma 1, non opera nel caso di forniture e servizi relativi all'informatica e connettività.
6. Trova applicazione quanto prescritto al successivo articolo 7 comma 8.

ARTICOLO 7 - Procedura per gli affidamenti di importo da € 5.000,00 a 39.999,99

1. Gli affidamenti di cui al presente articolo, nel rispetto dei principi di cui al precedente articolo 1 e con le modalità di cui all'art. 4, compreso l'affidamento dei servizi tecnici, di architettura e di ingegneria, può avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, **previa consultazione di almeno due operatori economici** o, per i lavori, tramite amministrazione diretta.
2. I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dall'Amministrazione, ad opera del responsabile unico del procedimento. Sono in amministrazione diretta i lavori per i quali non occorre l'intervento di alcun operatore economico

esterno all'Ente, eseguiti dal personale dipendente dell'Ente o assunto in via straordinaria, sotto la direzione del Responsabile del procedimento.

3. La soglia di 40.000,00 euro è da intendersi al netto dell'IVA.
 4. In caso di affidamento diretto ed in ottemperanza agli obblighi di motivazione stabiliti dalla legge 241/1990, devono essere adeguatamente esplicitate le ragioni della scelta del fornitore. In particolare, il Responsabile del procedimento deve dare dettagliatamente conto del possesso, da parte dell'operatore economico selezionato, dei requisiti richiesti nella determinazione a contrattare o atto analogo, della corrispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.
 5. Per gli affidamenti di cui al presente articolo, di importo superiore a € 5.000,00, il Responsabile competente effettua indagini di mercato attraverso la comparazione dei preventivi di spesa di almeno due operatori economici. Le indagini di mercato potranno essere svolte mediante qualunque mezzo cartaceo e/o elettronico dal quale risulti traccia del procedimento seguito e dell'attività svolta. Si potrà ricorrere altresì alla comparazione di listini **ufficiali** di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati da altre Amministrazioni. Nel caso di mancato utilizzo del mercato elettronico, la richiesta di preventivi di spesa e la ricezione delle offerte dovrà avvenire preferibilmente a mezzo PEC.
 6. Nel caso vi siano specifiche e motivate situazioni che richiedano urgenza di attuazione e non siano programmabili, né preventivabili, specificatamente identificate e compiutamente motivate dal Responsabile del procedimento nell'atto di affidamento, si potrà procedere ad affidamento diretto con acquisizione di un unico preventivo di spesa.
 7. In ogni caso, il Responsabile del procedimento deve richiedere agli operatori economici invitati ovvero all'operatore economico affidatario in caso di affidamento diretto, l'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 e 83 del Codice dei contratti ed effettuare le verifiche di quanto dichiarato, in conformità a quanto previsto dal successivo art. 9.
 8. E' facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93, comma 1, del Codice dei contratti pubblici. La stazione appaltante ha, altresì, la facoltà di esonerare l'affidatario dalla garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice dei contratti pubblici, qualora l'importo complessivo dell'affidamento sia pari o inferiore a € 20.000,00 nonché quando sussistono le condizioni dettate dal comma 11 del citato articolo 103.
 9. La procedura di affidamento, nel caso di utilizzazione del mercato elettronico di Consip o della centrale di committenza regionale, può essere effettuata:
 - a) mediante O.D.A.;
 - b) mediante Trattativa diretta;
 - c) mediante RDO rivolta:
 - ✓ a tutti i soggetti iscritti alla categoria merceologica o a tutti gli operatori che si iscrivono entro la data di scadenza del bando;
 - ✓ a più ditte individuate dal Responsabile del procedimento nel rispetto dei principi di cui al precedente articolo 1.
- E' facoltà del Responsabile del procedimento pubblicare un Avviso pubblico sul Profilo del Committente all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Amministrazione comunale al fine di individuare le ditte da invitare tramite RDO.
- Il Responsabile del procedimento può indire, comunque, procedura aperta ovvero procedura negoziata previo Avviso di indagine di mercato per manifestazione di interesse come per le procedure d'importo pari o superiori ad € 40.000,00. In tal caso vige l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del Codice dei contratti e di nomina della Commissione aggiudicatrice in caso di offerta economicamente più vantaggiosa.
10. Nel caso di mancato utilizzo del mercato elettronico di Consip o della centrale di committenza regionale si applica quanto previsto al precedente articolo 5, comma 4.
 11. Le disposizioni di cui al precedente comma 10 non si applicano in caso di integrale mancanza della tipologia merceologica all'interno dei mercati elettronici (da attestare nella determina a contrattare).

ARTICOLO 8 – Servizi tecnici e servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

1. Per gli affidamenti dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e gli altri servizi tecnici di importo non superiore a 5.000,00 euro, gli stessi potranno essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8, del Codice dei contratti, mediante acquisizione di un unico preventivo. Al riguardo, in conformità alle linee guida ANAC n. 1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" come da ultimo aggiornate al D.Lgs 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, l'affidamento verrà disposto con determina a contrarre, o atto equivalente, che riporti, in forma semplificata, l'oggetto dell'affidamento, l'importo e ove possibile il calcolo analitico dello stesso, il soggetto affidatario, le motivazioni alla base della scelta di quest'ultimo nonché l'accertamento in ordine alla sussistenza, in capo all'affidatario, dei requisiti di carattere generale e dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti (art. 32, comma 2, codice).
2. Per servizi tecnici di particolare complessità o di ammontare pari o superiore ad euro 5.000,00, il Responsabile del procedimento procede all'acquisizione di almeno due preventivi, nell'ottica di avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti in negoziazione, e in un'ottica di garanzia della qualità e nel giusto temperamento dell'economicità della prestazione resa. Vigono le disposizioni di cui al precedente art.7 comma 6.
3. La quantificazione dell'importo deve essere effettuato in base al D.M. 17 giugno 2016 e s.m.i. con l'utilizzo delle tabelle per il calcolo dei corrispettivi professionali.

ARTICOLO 9 - Verifiche da espletare

1. Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autocertificazione resa dall'operatore economico, in applicazione del D.P.R. n. 445/00, del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del Codice e dei requisiti di carattere speciale di cui all'art.83, se previsti.

Resta fermo l'obbligo di procedere comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alle seguenti verifiche obbligatorie:

- a) consultazione del casellario ANAC;
- b) acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- c) eventuale sussistenza delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, comma 52, L. 190/2012).

Laddove, all'esito del controllo, emergesse il difetto dei requisiti in questione, la stazione appaltante, in attuazione di espressa previsione contrattuale, procede alla risoluzione del contratto, alla segnalazione del fatto alle competenti Autorità e ad ANAC. Il contratto deve infatti contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

Resta ferma la possibilità, per il responsabile del procedimento, di effettuare, preventivamente e successivamente, ulteriori verifiche ritenute opportune.

2. Nel caso di affidamenti diretti di importo compreso tra euro 5.000,00 e euro 20.000,00, la stazione appaltante può procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autocertificazione acquisita dall'operatore economico, in applicazione del D.P.R. n. 445/00, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del Codice e dei requisiti di carattere speciale di cui all'art.83, se previsti.

Resta fermo l'obbligo di procedere comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alle seguenti verifiche obbligatorie:

- a) consultazione del casellario ANAC;
 - b) acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- e all'avvio delle seguenti ulteriori verifiche:

- c) verifica puntuale dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1, 4 e 5, lett. b) del Codice dei contratti pubblici (mediante invio tramite PEC: di richiesta dei certificati del casellario giudiziale, di richiesta di regolarità fiscale all'Agenzia delle Entrate e tramite consultazione di idonei applicativi dell'inesistenza di procedure concorsuali);
- d) verifica dei requisiti speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, comma 52, L. 190/2012).

In tali casi il contratto deve contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

Laddove infatti, all'esito del controllo, emergesse il difetto dei requisiti in questione, la stazione appaltante, in attuazione di espressa previsione contrattuale, dovrà procedere alla risoluzione del contratto, alla segnalazione del fatto alle competenti Autorità e ad ANAC.

Resta ferma la possibilità, per il responsabile del procedimento, di effettuare, preventivamente e successivamente, ulteriori verifiche ritenute opportune.

- 3. Nel caso di affidamenti diretti di importo superiore a 20.000,00 euro, la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, deve procedere alla verifica del possesso di tutti i requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, comma 52, L. 190/2012).

ARTICOLO 10 – Principio di rotazione degli affidamenti e inviti

- 1. In aderenza al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, espressamente richiamato al comma 1 dell'articolo 36 del Codice dei contratti e al punto 3.6 delle Linee guida ANAC n. 4, sussiste, di norma, il divieto di invitare, alla procedura di affidamento sia l'operatore economico già invitato ma non aggiudicatario sia il contraente uscente dell'affidamento immediatamente precedente a quello di cui trattasi, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero, ancora, nello stesso settore di servizi.

Il divieto non trova applicazione laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione

- 2. E' possibile derogare al principio di rotazione di cui al comma 1 in via eccezionale. La deroga implica uno stringente onere motivazionale da riportare nel provvedimento di scelta del contraente, che può derivare:
 - a) dalla particolare struttura del mercato e dalla riscontrata effettiva assenza di alternative;
 - b) dal grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, con riferimento alla regolare esecuzione dei lavori o servizi, assenza di contestazione, rispetto della tempistica, convenienza dei prezzi praticati;
 - c) dalle particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);
 - d) dalle esigenze relative a particolari settori, laddove il numero degli operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione risulti talmente esiguo da determinare l'impossibilità dell'applicazione del principio di rotazione;
 - e) dall'appartenenza dei lavori, servizi, beni a particolari forniture, attività o opere per cui le prestazioni, se fornite o eseguite da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione, possano recare grave pregiudizio all'Amministrazione, per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;

- f) da ragioni di urgenza, legate a situazioni o ad eventi imprevedibili, non dipendenti dall'inerzia dell'Amministrazione, che non permettano l'espletamento di procedure di consultazione e che determinino la necessità di fare ricorso a soggetti di comprovata affidabilità.
3. E' altresì possibile derogare al principio di rotazione di cui al precedente comma 1 nel caso in cui i due affidamenti, quello precedente e quello successivo, non rientrino nelle stesse fasce economiche così come determinate all'art. 9 in materia di verifiche da espletare.

ARTICOLO 11 – Obblighi di pubblicità

1. Ai sensi dell'art. 23 del DL 33/2013 ogni Responsabile di Area, mediante i propri incaricati, dovrà provvedere alla pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti" di tutti i provvedimenti relativi alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi.
2. Tutti gli atti delle procedure sono soggetti agli obblighi di trasparenza di cui all'art.29 del codice.

ARTICOLO 12 – Stipula del contratto

1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti, trattandosi di affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, il contratto con l'operatore economico affidatario può essere stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente nella reciproca sottoscrizione con firma digitale della lettera di affidamento trasmessa via PEC, oppure mediante scrittura privata non autenticata con sottoscrizione digitale. Il contratto è stipulato, altresì, a mezzo di sottoscrizione del documento di stipula generato dalle piattaforme CONSIP o di committenza regionale qualora la procedura di scelta del contraente sia avvenuta su tali piattaforme.
2. Per gli affidamenti di importo inferiore ad euro 5.000,00 la stipula del contratto può altresì avvenire mediante reciproca sottoscrizione tra le parti del buono d'ordine, a condizione che lo stesso contenga tutti gli elementi utili e necessari ad identificare la prestazione (ESTREMI IDENTIFICATIVI DELL'OPERATORE ECONOMICO, OGGETTO DELLA PRESTAZIONE, IMPORTO AFFIDAMENTO, CODICE CIG E CUP, ESIGIBILITA' IVA, TERMINI DI PAGAMENTO) e che lo stesso, firmato digitalmente dal Responsabile, venga inviato via PEC all'operatore economico affidatario, con invito alla sottoscrizione e restituzione via PEC all'Ente.
3. Non si applica il termine dilatorio dello stand-still di 35 giorni.
4. Per i contratti stipulati con le modalità di cui al precedente comma 1, è obbligatorio che siano specificati e accettati, dall'impresa affidataria, i termini di realizzazione dei lavori o di esecuzione dei servizi/forniture, i tempi e le modalità di pagamento del corrispettivo, siano sottoscritti il computo metrico o il capitolato prestazionale (se presente) e gli eventuali elaborati grafici e sia prevista una certificazione in forma anche semplificata che attesti la regolare esecuzione, anche per servizi e forniture.
5. I contratti redatti a mezzo di scrittura privata non autenticata non vengono immessi a Repertorio generale del Segretario ma sono numerati in apposito registro con numerazione progressiva e conservati presso l'Area di competenza, se redatti in forma cartacea, ovvero presso apposita banca dati informatica.
6. Tutti i contratti sono formati in unico originale per gli atti dell'Amministrazione. Alla parte contraente privata è rilasciata copia del contratto con gli estremi della numerazione progressiva.
7. I contratti conclusi su piattaforme di mercato elettronico Consip o su piattaforme delle centrali di committenza regionale vengono conservati, completi di tutti i dati essenziali (amministrazione aggiudicatrice, fornitore aggiudicatario, oggetto della fornitura, dati identificativi, tecnici ed economici dell'oggetto offerto, informazioni per la consegna e fatturazione ecc.), in formato elettronico, a cura dell'ufficio che ha indetto la procedura e assoggettati ad imposta di bollo ai sensi dell'articolo 2 della tariffa, Parte Prima allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 a spese dell'operatore economico affidatario.

ARTICOLO 13 - Risoluzione del contratto

1. Nel caso in cui gravi e ripetute inadempienze nell'espletamento della prestazione affidata facciano ritenere che il lavoro/servizio/fornitura non possa essere utilmente condotto a termine, o qualora gravi e/o ripetute inadempienze nell'esecuzione facciano venir meno l'utilità della

- prestazione, ovvero quando si verificano fatti o siano tenuti comportamenti da parte dell'operatore affidatario contrari alle regole di integrità, si procederà alla risoluzione del contratto.
2. La risoluzione per inadempimento, valutate le eventuali controdeduzioni dell'interessato, è effettuata con determinazione del Responsabile del Procedimento, il quale potrà dar seguito alla richiesta dei danni dipendenti e conseguenti all'inadempimento stesso.

ARTICOLO 14 -Tenuta della documentazione

Ai sensi dell'art. 99, comma 4 del Codice dei contratti, le Amministrazioni "documentano lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione". La norma prevede che esse "garantiscono la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto", disponendo che "la documentazione sia conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell'appalto".

ARTICOLO 15 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs n. 50/2016 e smei), nonché le Linee-Guida od altri provvedimenti dell'ANAC.

ARTICOLO 16 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore all'esecutività della delibera di approvazione.
2. Cesserà per parte o interamente in caso di Linee guida ANAC o aggiornamenti normativi del D.Lgs n. 50/2016 difforni al presente testo.